



**CORSO PER L'ABILITAZIONE AL RUOLO DI OPERATORE FAUNISTICO**  
*(LR 7/95, art. 25 - D.G.R. n. 142 del 21 febbraio 2022)*

## **ASPETTI NORMATIVI GENERALI**

***Anno 2025***

### **PREMESSA**

**L'esercizio del controllo della fauna tramite  
abbattimento è uguale alla caccia?**

**SI**

**QUASI**

**NO**

	<b>Caccia</b>	<b>Controllo</b>
<b>Requisiti</b>	Licenza di caccia	Licenza di caccia + altri titoli
<b>Tecnica abbattimento</b>	Spesso uguali, in controllo più opportunità tecniche	
<b>Finalità</b>	Ludico-ricreativa	Professionale
<b>Destinazione dei capi</b>	Del cacciatore	Della Regione che li può cedere per compensare la collaborazione
<b>Riferimenti normativi</b>	Art. 12 della L. 157/92	Art. 19 della L. 157/92

## **OBIETTIVI DEL CORSO**

### **FORMARE OPERATORI ADDETTI ALLA GESTIONE DELLA FAUNA**

**IN PARTICOLARE, RISPETTO ALLE SEGUENTI SPECIE:**

- **VOLPE**
- **CORVIDI (GAZZA E CORNACCHIA GRIGIA)**
- **STORNO**
- **PICCIONE**
- **NUTRIA**

**Ma anche rispetto alle specie che sono in rapporto ecologico,  
come ad esempio le specie preda o competitive**

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

**DIRETTIVA 2009/147/CE – art. 9**

**L. 157/92 ART. 19**

**L.R. 7/95 ART. 25**

**Regolamenti e Delibere attuative regionali**

## Normativa Nazionale

### La Costituzione della Repubblica Italiana

#### TITOLO V - LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

##### Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

.....  
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

### IN QUALI CASI E' POSSIBILE INTERVENIRE PER IL CONTROLLO NUMERICO DELLO STORNO? (DIRETTIVA 2009/147/CE – art. 9 – comma 1)

#### Articolo 9

1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri **possono derogare agli articoli da 5 a 8 per le seguenti ragioni:**

- a) — nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica,  
— nell'interesse della sicurezza aerea,  
— per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,  
— per la protezione della flora e della fauna;
- b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;
- c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

2. **Le deroghe di cui al paragrafo 1 devono menzionare:**

- a) le specie che formano oggetto delle medesime;
- b) i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione autorizzati;
- c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere applicate;
- d) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone; e) i controlli che saranno effettuati.

3. Gli Stati membri Inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

**IN QUALI CASI E' POSSIBILE REALIZZARE INTERVENTI DI CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA?**  
(L. 157/92, art. 19 comma 2)

*.....per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche.....*

**DOVE E' POSSIBILE INTERVENIRE?**

In territorio di caccia programmata e nelle aree in cui è vietata la caccia (ad esclusione di Parchi e Riserve Naturali)

**COME E' POSSIBILE INTERVENIRE? (L. 157/92, art. 19 comma 2)**

*Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia di predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento*

**CHI PUO' INTERVENIRE?**

*I piani di controllo sono attuati dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle zone interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli Organi competenti a livello regionale e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale.*

*Le autorita' deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti. Possono altresi' avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unita' per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri*

**Art. 19-ter.**

**(Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica)**

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale.
2. Il piano di cui al comma 1 costituisce lo strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell'attività di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura.
3. Le attività di contenimento disposte nell'ambito del piano di cui al comma 1 non costituiscono esercizio di attività venatoria e sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.
4. Il piano di cui al comma 1 è attuato e coordinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi, con l'eventuale supporto tecnico del Comando unita' per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini, delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale e provinciale muniti di licenza per l'esercizio venatorio nonché dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

## LEGGE REGIONALE 05 gennaio 1995, n. 7

Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria.

**Art. 25 - (Controllo della fauna selvatica)**

**2. La Regione, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 19 e 19 ter della legge 157/1992 e per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, la Regione può autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo di cui a questo comma non costituiscono attività venatoria.**

**3. I piani di cui al comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti in almeno un ambito territoriale di caccia della regione, previa frequenza di corsi di formazione realizzati secondo programmi e modelli organizzativi stabiliti dalla Giunta regionale, e sono coordinati dalla polizia provinciale o dal personale del Comando unità forestali, ambientali ed agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri. Le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione. Possono altresì avvalersi delle guardie venatorie e degli agenti dei corpi di polizia locale.**

**3 bis. La Giunta regionale definisce i percorsi formativi di cui al comma 3, che devono in ogni caso prevedere principi di ecologia e di gestione delle specie oggetto di controllo, nonché le modalità di abilitazione.**

**3 ter. Gli animali abbattuti durante le attività di controllo di cui al comma 2 destinati al consumo alimentare sono sottoposti ai necessari controlli igienico-sanitari. Le carni che all'esito dei controlli non risultano infette da patologia possono essere destinate al consumo alimentare medesimo.**

**4. La Regione, per comprovarne ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, può autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, tramite le loro strutture provinciali, piani di abbattimento, attuati attraverso il personale di cui al precedente comma 3, delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatiche di specie domestiche.**

**4 bis. Gli agenti di polizia provinciale che nello svolgimento dei servizi hanno coordinato interventi di controllo numerico della fauna selvatica al raggiungimento della pensione acquisiscono il titolo di cacciatori formati per poter partecipare all'attività di controllo, se in possesso di licenza di caccia**